CHE RECA DISPOSIZIONI CONTRO ALCUNE FRODI IN MATERIA DI TASSE DI BOLLO

Art. 4

Le tasse di concessione governativa di cui all'articolo 3, sono dovute indipendentemente da ogni altra tassa, dazio od imposta riguardanti le merci vendute od esposte e indipendentemente da ogni altra disposizione tributaria.

Versione in vigore dal 4 maggio 1921, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che reca disposizioni contro alcune frodi in materia di tasse di bollo
Estremi	Legge 10 aprile 1921, n. 444
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 1921

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-reca-disposizioni-contro-alcune-frodi-in-materia-di-tasse-di-bollo/art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it